



Delibera della Giunta Regionale n. 24 del 19/01/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 16 - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

Oggetto dell'Atto:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI RELATIVI ALLA TASSA
AUTOMOBILISTICA REGIONALE IN SCADENZA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 19
GENNAIO E IL 30 APRILE 2021.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. Che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili prorogato al 15 ottobre dal Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 e fino al 30 aprile 2021 dal Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2;
- b. Che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sono state emanate numerose norme aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali diverse misure hanno avuto ad oggetto agevolazioni relative all'assolvimento degli obblighi fiscali a famiglie, lavoratori e imprese, a seguito delle misure restrittive alla circolazione delle persone e limitative per l'esercizio delle attività economiche;
- c. Che la Regione Campania ha disposto, con DGR n. 157 del 24/03/2020, la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 24 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, prorogando detti termini al 30 giugno 2020;
- d. Che la Regione Campania ha disposto, con DGR n. 182 del 15/04/2020, la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 15 aprile 2020 ed il 31 maggio 2020, prorogando detti termini al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, relativi all'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all'Addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN).
- e. Che la Regione Campania ha disposto, con DGR 281 del 9/06/2020 la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 agosto 2020, prorogando tali termini al 30 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, relativi alla Tassa automobilistica regionale, all'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all'Addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN) e che con tale provvedimento sono state inoltre sospese, sempre fino al 30 settembre, tutte le attività di riscossione coattiva ed i versamenti delle rate dovute per ingiunzioni emesse dagli Uffici della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie, senza decadenza dai benefici della rateizzazione e senza applicazione interessi e altri oneri ;

CONSIDERATO

- a. Che il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riguardo agli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, anche in termini di crisi di liquidità, impone la necessità di prevedere, tra le altre, misure di politiche tributarie a sostegno di cittadini ed imprese;
- b. Che le proroghe dei termini di pagamento non comportano variazioni negative sulle previsioni d'entrata di bilancio anno 2021, in quanto le entrate vengono rimosse nel medesimo anno finanziario in cui sono state previste nella Legge di Bilancio 2021;

CONSIDERATO altresì

- a. Che l'art. 17 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il

contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario;

- b. Che con Decreto 25 novembre 1998, n 418 il Ministero delle Finanze ha approvato il regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;
- c. Che l'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 dispone che, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;
- d. Che in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 122/2019, ha affermato che "la tassa automobilistica, di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011, si configura come un tertium genus, rispetto al quale le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione", riconoscendo di fatto alle Regioni a statuto ordinario un'autonomia di manovra per quanto concerne la previsione di un trattamento di maggior favore a vantaggio del contribuente;

VISTI

- a. la Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- b. il Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n 418;
- c. il D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68;
- d. la sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019 pubblicata in G. U. 22/05/2019 n. 21;
- e. la D.G.R. n. 157 del 24 marzo 2020;
- f. la DGR n. 182 del 15 aprile 2020;
- g. la DGR 281 del 9 giugno 2020;

RITENUTO pertanto

- a. di dover sospendere i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica in scadenza nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania;
- b. di dover disporre che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2021 e che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di sospendere i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania;
2. di disporre che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2021 e che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato;
3. di demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie gli adempimenti consequenziali al presente atto;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania nonché al BURC per la pubblicazione.